

1
ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 TABELLA "B" DEL

D.P.R. 26-10-72 N. 642. -----

REPERTORIO N. 5533

RACCOLTA N. 2804 -----

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA "C.S.A. - COOPERATIVA CARICO
E SCARICO AUTOVEICOLI A R.L." -----**

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di dicembre -----

In Torino, via Roveda n. 2 int. 8 presso la Sala Teatro della Parrocchia San
Luca, alle ore 9,30 (nove e trenta minuti) -----

Innanzitutto, dr. MARIA PIA ANSALONE, Notaio in Torino, iscritto nel
Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è pre-
sente il signor: -----

- SARDO DARIO, impiegato, nato a Carmagnola (TO) il giorno 28 febbraio
1957, residente a Carmagnola (TO), via Savonarola n. 17, codice fiscale
SRD DRA 57B28 B791L, -----

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società coo-
perativa a responsabilità limitata denominata "**C.S.A. - COOPERATIVA
CARICO E SCARICO AUTOVEICOLI A R.L.**", con sede legale in Tori-
no al Via Montezemolo n. 26, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 456012, iscri-
zione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita I.V.A. n.
00509530010. -----

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri
io notaio sono certo, previa rinuncia con il mio consenso, all'assistenza dei




testimoni, dichiara a me Notaio che, mediante avviso regolarmente notificato ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, è stata convocata per oggi, per le ore 9,00 (nove) ed in questo luogo, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione fissata in data 10 dicembre 2004 alle ore 22,00 (ventidue) andata deserta, l'assemblea della cooperativa in oggetto per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- 1) modifica della durata; -----
- 2) riformulazione dell'oggetto sociale, -----
- 3) modifica delle norme relative ai requisiti dei soci, all'assemblea dei soci, al funzionamento, all'amministrazione della società -----
- 4) modifica integrale dello statuto sociale ed adozione di un nuovo testo dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze della cooperativa e alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto societario; -----
- 5) approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale -----
- 6) varie ed eventuali. -----



Lo stesso quindi mi chiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea per redigere in forma pubblica il presente verbale; io Notaio aderendo alla richiesta fattami dò atto dello svolgimento dell'assemblea. -----



Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale e per designazione unanime degli intervenuti il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor SARDO DARIO il quale, confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me Notaio l'incarico di redigere il verbale, constata e dichiara: -----

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso

regolarmente comunicato ai sensi di legge e dello statuto sociale; -----

- che tutti i soci sono soci cooperatori e hanno diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta -----

- che non vi sono soci sovventori -----

- che sono presenti personalmente numero 112 (centododici) soci e per valide deleghe conservate negli atti sociali numero 10 (dieci) soci per un totale di numero 122 (centoventidue) soci, sul totale di numero 130 (centotrenta) soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ed aventi diritto al voto, generalizzati nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura da me Notaio per dispensa avuta dal comparente in Assemblea; -----

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se stesso, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Aiassa Domenico, Sportelli Cosimo, Ricci Diodoro, Colletti Giuseppe, Castaldini Luciano Mirco, Lo Papa Gaetano, Siracusa Calogero, Raucci Fulvio; -----



- che sono presenti per il Collegio Sindacale Passoni Luigi presidente e Matrignata Ettore sindaco effettivo; -----

- che la presente assemblea è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione con gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto; -----

- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della regolarità della costituzione della presente assemblea; -----

- che è stata accertata da esso Presidente l'identità dei presenti e la legittimazione all'intervento in assemblea degli stessi -----

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente infor-



mati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione degli stessi ed alla convocazione della presente assemblea ---

Tutto ciò constatato e verificato, il Presidente -----

----- dichiara -----

pertanto, la presente assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Sociale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno -----

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione a scrutinio palese, sarà effettuata per alzata di mano. -----

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno -----

1) modificare la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); -

2) riformulare l'oggetto sociale, le norme relative ai requisiti dei soci, all'assemblea dei soci, al funzionamento, all'amministrazione della società alla nuova normativa; -----

3) modificare integralmente lo statuto sociale ed adottare un nuovo testo dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze della cooperativa e alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto societario. -----

All'uopo il Presidente precisa: -----

- che, ai sensi della nuova normativa, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione solo di "società cooperativa" in quanto, in base alla nuova disciplina, delle obbligazioni sociali risponde solo la società cooperativa con il suo patrimonio, per cui è escluso il riferimento al doppio regime di responsabilità per le obbligazioni sociali (illimitata o limitata); -----

- che, ai sensi della nuova normativa, si applicano alla cooperativa le norme

sulla società per azioni in quanto compatibili; -----

- che occorre modificare l'articolo inerente l'oggetto sociale prevedendo espressamente anche l'attività con terzi non soci e riformulare le clausole sul recesso, esclusione e liquidazione delle quote trasformandole in azioni, nonché le norme relative all'assemblea dei soci, al funzionamento, all'amministrazione e al controllo della società. -----

Il sindaco Marinata Ettore illustra inoltre le norme societarie relative al modello società per azioni nelle cooperative. -----

Il Presidente espone quindi ai presenti il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale contenente le precitate modifiche. -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno invitando i presenti a prendere la parola. -----


Dopo breve discussione e nessuno dei presenti richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, il Presidente indice la votazione, da effettuarsi con voto palese per alzata di mano, su tutti i punti all'Ordine del Giorno e mette in votazione il seguente testo di deliberazione: -----

L'assemblea straordinaria dei soci della società "C.S.A. - COOPERATIVA CARICO E SCARICO AUTOVEICOLI A R.L." -----

----- DELIBERA -----

- 1) di modificare la durata al 31 dicembre 2050; -----
- 2) di riformulare l'oggetto sociale nel testo di cui infra; -----
- 3) di modificare integralmente lo Statuto Sociale adeguandolo alle nuove esigenze della cooperativa ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto societario, come segue: -----

----- "STATUTO -----



----- della Cooperativa -----

"C.S.A. - COOPERATIVA CARICO SCARICO AUTOVEICOLI - so-
----- cietà cooperativa" -----

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DEL-
LA SOCIETA'** -----

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa di
lavoro di facchinaggio ed autotrasporto denominata "**C.S.A. - COOPERA-
TIVA CARICO SCARICO AUTOVEICOLI - società cooperativa**". ----

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spe-
ciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di **società per azioni** in
quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----


La cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza, tutela
ed assistenza denominata Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai
suoi organi periferici. -----

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Torino, all'indi-
irizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro del-
le Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codi-
ce civile. -----

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nel-
l'ambito del territorio comunale -----

La cooperativa potrà istituire, con delibera assunta dagli organi competenti
ai sensi di Legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze an-
che altrove purchè in Italia. -----

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (tren-
tuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciol-



ta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. --

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione. -----

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. -----

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. -----

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. -----

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività la-



vorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. -----

La Cooperativa, con riferimento all'attività mutualistica e ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: -----

- l'autotrasporto ed il facchinaggio in genere e con l'ausilio di mezzi meccanici, le attività connesse al movimento di merci; -----

- l'autotrasporto di cose per conto terzi; -----

- l'assunzione di lavori di trasloco e tutte le altre operazioni annesse; -----

- l'assunzione, anche all'estero, di lavori di autotrasporto e facchinaggio od altro per Enti pubblici, statali, parastatali, locali e privati, sia direttamente che tramite organismi consortili; -----

- il trasporto di persone sia pubblico che privato svolto mediante servizi di linea e/o con licenza di autonoleggio sia da piazza che da rimessa; -----

- il trasporto di merci, plichi, piccolo collettame con qualsiasi mezzo. -----

La società ha inoltre per oggetto le seguenti attività: -----


- la vendita e locazione di carrelli elevatori e di macchine ed attrezzature in genere, la manutenzione e riparazione delle stesse; -----

- l'attività di logistica aziendale; -----

- la manutenzione di aree verdi, terreni, fabbricati, impianti sportivi, attrezzature in genere; -----

- i lavori di portierato e guardiania presso impianti e magazzini pubblici e privati; -----

- l'esercizio del servizio di noleggio con o senza autista di automezzi e di mezzi di trasporto in genere; -----



- l'istituzione e gestione di servizi di autoambulanza; -----

- l'istituzione e gestione di servizi di mototaxi e radio taxi merci per la consegna di piccoli colli e plichi; -----

- l'istituzione e gestione di un parco veicoli appositamente attrezzati per il trasporto disabili; -----

- l'istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, stazioni di rifornimento, garages, officine, impianti e magazzini; -----

- l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni, eventi e manifestazioni di ogni genere; -----

- il montaggio e smontaggio di stand, gli allestimenti in genere in occasione di eventi e manifestazioni; -----

- l'attività dei call center; -----

- **lo svolgimento di tutti i lavori contemplati nel D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602;** -----

- la partecipazione, per conseguire tali scopi, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni private od altre. -----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e



dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. -----


La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; -----
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; -----
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi. -----
- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C. ---

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----



TITOLO II - SOCI -----

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. -----

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. -----

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessenze dirette o indirette in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi. -----

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge. -----

Possono inoltre essere ammessi soci speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9 del presente statuto. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in



cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori persone fisiche o persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa. -----

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando: -----

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento; -----

c) la dichiarazione di sottoscrivere il numero delle azioni; -----

d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni; -----

e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni



di lavoro disponibile per la cooperativa stessa; -----

f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa -----

g) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 9 del presente statuto -----

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 5, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. -----

ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci cooperatori - I soci cooperatori sono obbligati: -----

- a sottoscrivere e a versare con le modalità ed i tempi di volta in volta comunicati dal Consiglio di Amministrazione, deliberati sulla base delle esigenze della società cooperativa, le azioni di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna -----

- a versare la tassa di ammissione determinata dal Consiglio di Amministra-



zione e non rimborsabile; -----

- **a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea** -----

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; -----

- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo -----

- **a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.** -----

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale. -----

ARTICOLO 9 - Soci speciali - L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale, -----


ovvero -----

b) al loro inserimento nell'impresa -----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali: -----

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-



perativa; -----

- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno: -----


- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di tre anni; -----

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa. -----

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 bis C.C. -----

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----



I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento. -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto -----

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci cooperatori ordinari. -----

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti. -----

ARTICOLO 11 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio -----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso. -----

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C.. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

ARTICOLO 12 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: -----


- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; -----

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale o che ricadano nell'ipotesi di commissione di atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile nell'esecuzione del proprio lavoro; -----

- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate; -----

- che venga condannato per reati contro la persona e contro il patrimonio, con sentenza penale passata in giudicato; -----

- che svolga in proprio o indirettamente imprese identiche o affini con quelle della società o si venga a trovare in una delle situazioni di incom-



- patibilità previste dall'art. 5 del presente statuto o che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte od ai pagamenti di qualunque altro eventuale debito contratto ad altro titolo verso la società; -----
 - che sia stato interdetto o inabilitato o nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; -----
 - che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; -----
 - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----
 - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
 - che sia in possesso dei requisiti minimi per avere diritto al trattamento pensionistico -----
 - che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale -----
 - che si renda colpevole per casi di furto e rissa; -----
 - che resti assente dal lavoro per tre giorni consecutivi senza giustificazione; -----
 - che nello stesso mese per tre volte si presenti al lavoro in ritardo senza giustificato motivo; -----

- che anche per una volta si presenti al lavoro in stato di ubriachezza; ---

- che, essendo preposto a mansioni di sorveglianza, trascuri di fare osservare le norme di lavoro oppure ometta segnalazione al Consiglio di Amministrazione; -----


- che venga a trovarsi in situazione di accertata oggettiva inidoneità allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando le modalità della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per le parti che attengono i provvedimenti disciplinari conseguenti al rapporto di lavoro verranno seguite le procedure contrattuali e di legge sul lavoro. -----

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. ----

ARTICOLO 13 - Morte - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo spetta agli eredi il rimborso della quota di capitale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al succes-




sivo articolo. -----

ARTICOLO 14 - Rimborso della quota - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate **mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentate ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.** ----

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato **mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno**, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito (**nessun diritto spetta al socio cooperatore sulle riserve divisibili o indivisibili**). -----

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile **relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni (solo 2545 sexies C.C.)**. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali. -----

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque an-



ni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. -----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile. -----

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni sono sempre nominative. -----

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e **si applica l'art. 2530 del codice civile.** -----

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte. -----

ARTICOLO 16 - SOCI FINANZIATORI -----

Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi -----

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori. -----

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscono specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili. -----

Conferimenti dei soci finanziatori -----



I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. -----


I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale. -----

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dall'Organo Amministrativo -----

Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci finanziatori -----

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile). -----

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte. -----



Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. -----

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile. -----

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse. ---

Diritti patrimoniali dei soci finanziatori -----

Alle azioni dei soci finanziatori spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente. -----

Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori,



ai soci finanziatori spetta comunque - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - un dividendo pari alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 (quattro virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato. -----

Diritti amministrativi dei soci finanziatori -----

Ogni socio finanziatore ha un voto per ogni azione sottoscritta. -----

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale -----

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità. -----

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci

cooperatori. -----

Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori -----

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo -----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque. -----

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci. --

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto. -----

Recesso dei soci finanziatori -----

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile. -----

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'art. 2532; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è prevenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e co-

munque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

Successione per causa di morte del socio finanziatore -----

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. -----

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile. -----

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società. -----

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO -----

ARTICOLO 17 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito: ----

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da: -----

- un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) -----

- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna -----

b) dalla riserva legale; -----

c) dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto ---

d) dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'assemblea e collegate all'esistenza di soci finanziatori -----

e) dalla riserva straordinaria -----

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per

legge -----

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte. -----

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le riserve, escluse quelle di cui alla lettera d), sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci cooperatori e finanziatori durante la vita della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento. -----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----

ARTICOLO 19 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa preva-

lentamente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C. **Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata al ricorrere delle condizioni di legge.** -----

ARTICOLO 20 - Utili - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 21 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge; -----

b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge; -----

c) a ripartizione dei ristorni -----

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge; -----

e) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto; -----

f) ai soci cooperatori in forma di dividendo nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto; -----

g) a riserva straordinaria; -----

h) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; -----

i) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata esclusivamente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori, rimanendo esclusa la ripartizione di qualsiasi riserva divisibile o indivisibile tra i soci cooperatori. -----

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di per-

dite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i soci finanziatori in caso di scioglimento della società. -----

ARTICOLO 21 - Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori lavoratori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal apposito regolamento. -----

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori. -----

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, **i quali devono considerare le ore lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.** -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in for-

ma liquidata o mediante emissione di nuove azioni o emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli -----

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE -----

ARTICOLO 22 - In conformità dell'art. 2514 C.C.: -----

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. -----

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. -----

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. -----

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI ----

ARTICOLO 23 - Sono organi della società: -----

l'Assemblea dei Soci; -----

il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; -----

il Collegio Sindacale; -----

il Revisore. -----

ARTICOLO 24 - Assemblea dei soci - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. -----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo. ----

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C. -----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. -----

ARTICOLO 25 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia. -----

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà sia essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, consegna diretta, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. -----

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i so-

ci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. -----

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. -----

ARTICOLO 26 - Costituzione assemblea - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea nomina un segretario. -----

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. -----

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C. -----

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. -----

ARTICOLO 27 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. -----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società, **le modifiche all'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società**, sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati. -----

ARTICOLO 28 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci cooperatori e finanziatori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci. -----

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio finanziatore ha un voto per ogni azione sottoscritta -----

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto. -----

I soci finanziatori nel complesso non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci sia cooperatori che finanziatori presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite il voto della totalità dei soci finanziatori viene proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto -----

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di due deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

Per i soci speciali si applica l'art. 9 del presente statuto. -----

ARTICOLO 29 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di: -----

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo; -----

- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite; -----

- deliberare sulla determinazione dell'eventuale sovrapprezzo -----

- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali; -----

- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore; -----

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore; -----

- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità; -----

- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; -----

- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; -----

- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio. -----

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea. -----

ARTICOLO 30 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare: -----

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società; -----

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; -----

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. -----

ARTICOLO 31 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. -----

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi non inferiore a **cinque** e non superiore a **quindici** -----

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori. -----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e a norma dell'art. 2542 C.C. non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. -----

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative. -----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare uno o più vice presidenti. -----

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche di cui al comma successivo. -----

Ai componenti l'Organo Amministrativo può essere riconosciuto dall'Assemblea dei Soci il diritto a percepire, ad avvenuta cessazione per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, un'indennità "di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" nella misura stabilita anche di anno in anno dai soci. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee e in misura stabilita anche di anno in anno dai soci, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato ad avvenuta cessazione per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni; tale indennità potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. -----

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

ARTICOLO 32 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario **o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.** -----

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **cinque** giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno **tre** giorni prima. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza. -----

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. -----

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. -----

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio. -----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:
a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e

sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; -----

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa; -----

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo. --

ARTICOLO 33 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente -----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un co-

mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. -----

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C. -----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione. -----

L'Organo Amministrativo può inoltre, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali ed il buon funzionamento della società, nominare direttori, procuratori per singoli atti o categorie di atti, fissandone contemporaneamente le attribuzioni ed i poteri. -----

ARTICOLO 34 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi

da ogni accertamento e responsabilità. -----

ARTICOLO 35 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, **tutti in possesso dei requisiti di legge**, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile. -----

ARTICOLO 36 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. -----

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti tra i Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia. -----

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. ----

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni. -----

ARTICOLO 37 - Revisione - Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis C.C. ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile. -----

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato. -----

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

ARTICOLO 38 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. -
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. -----

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile. -

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO -----

ARTICOLO 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

ARTICOLO 40 - **Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno risolte mediante Arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'Arbitro -----**

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. -----

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-

tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 11. -----

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -----

ARTICOLO 41 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge."; -----

4) di approvare nel suo complesso nonchè in ciascuno dei 41 (quarantuno) articoli che lo compongono, il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le norme relative al funzionamento e all'organizzazione della società, con tutte le modifiche innanzi deliberate ed in esso recepite; -----

5) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le pratiche e formalità ed a fare tutto quanto necessario, nulla escluso o eccettuato, per l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese e nell'apposito Albo -----

Avvenuta la votazione, il Presidente attesta che quanto sopra deliberato è stato approvato col voto favorevole, esercitato in modo palese per alzata di mano, di 121 (centoventuno) i soci presenti aventi diritto al voto rappresentanti 121 (centoventuno) voti presenti, nessun voto contrario e con l'astensione, esercitata in modo palese per alzata di mano, del signor Spaic Ivica. -----

Il Presidente dà altresì atto che le suddette delibere acquisteranno efficacia con la loro iscrizione presso il Registro delle Imprese. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun socio chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,50 (undici e cinquanta minuti). -----

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della società che chiede la registrazione del presente atto con il pagamento

dell'imposta fissa e l'esenzione dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 19 della
tabella allegato "B" del D.P.R. 26-10-1972 N. 642. -----

Richiesto, ho ricevuto il presente verbale letto da me notaio in assemblea al
comparsente che, da me interpellato, approva, conferma e con me sottoscrive
in calce ed intercalari -----

Dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me notaio su
quarantacinque facciate di dodici fogli. -----

IN ORIGINALE FIRMATO: -----

SARDO DARIO -----

MARIA PIA ANSALONE NOTAIO -----

ALLEGATO "A" AL REP. N. 5533/2804

H6




SOCIETA' COOPERATIVA C.S.A. A.R.L.
Via Montezemolo 26 - 10136 TORINO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/12/2004

SOCI PRESENTI AVENTI DIRITTO AL VOTO


NUM.	c.f.	cognome	nome	luogo nascita	data nascita	residenza
1	SORCSM45H30L049D	SPORTELLI	COSIMO	TARANTO	30/06/45	TORINO - VIA NUORO 30/C
2	MRTLEO44B05G900H	MARTINI	LEO	PORTE (TO)	05/02/44	NICHELINO (TO) VIA S.GIUSEPPE 16
3	SSADNC55M22B841T	AIASSA	DOMENICO	CARRU' (CN)	22/08/55	OSASIO (TO) V.LO SERASSIO 6
4	PGTMRZ58B21Z700E	PAGOTTO	MARZIO	ADELAIDE (EE)	21/02/58	CARMAGNOLA (TO) VIA G.GOZZANO 8b
5	SRDDRA57B28B791L	SARDO	DARIO	CARMAGNOLA (TO)	28/02/57	CARMAGNOLA (TO) Via SAVONAROLA 17
6	LLCGMR57A01H150R	ALLOCCO	GIANMARIO	RACCONIGI (CN)	01/01/57	CARMAGNOLA (TO) VIA TORINO 265
7	MNCRRT59E02L219Y	MONACO	ROBERTO	TORINO	02/05/59	NICHELINO (TO) VIA DEI CACCIATORI 83
8	NTRMHL52H22B619J	NOTARIO	MICHELE	CANOSA DI P. (BA)	22/06/52	TORINO VIA S.DOMENICO 42
10	DRGPPN58M23D665Z	DURGONI	PEPPINO	FONNI (NU)	23/08/58	CARMAGNOLA (TO) VIA DON ARDIZZONE 24
11	MNDRCC56C30H467Z	AMENDOLA	ROCCO	ROCCHETTA S.A.(FG)	30/03/56	CAMBIANO (TO) VIA MART.LIBERTA' 35/A
12	GGLFNC49D02E677V	GUGLIELMO	FRANCESCO	LONGOBARDI (CS)	02/04/49	CHIERI (TO) VIA I MAGGIO 13
13	CFNNTN61B01G110J	CIOFFI	ANTONIO	ORIOLO (CS)	01/02/61	COLLEGGNO (TO) VIA ALPIGNANO 35/C
14	TLMFNC55C11D261E	TALAMO	FRANCO	DECOLLATURA (CZ)	11/03/55	MONCALIERI (TO) VIA PASUBIO 38
15	BNCFRC49S27D789B	BENCIVENGA	FEDERICO	FRATTA MAGG. (NA)	27/11/49	TORINO VIA VIGNALE 7
16	BNCTVN58D22C860T	BIANCO	OTTAVIANO	COLLEGGNO (TO)	22/04/58	GRUGLIASCO (TO) VIA L.THON 47
17	CLLCRM53L10G263K	COLLURA	CESARE MARIO	PALAZZO ADRIANO (PA)	10/07/53	TORINO P.ZA REBAUDENGO 10
18	CMMPRI53E08G263E	CAMMARATA	PIERO	PALAZZO ADRIANO (PA)	08/05/53	TORINO VIA THONON 4
19	CRLGMC55C30G129E	CIRELLI	GINO	ORSOMARSO (CS)	30/03/55	TORINO CORSO COSENZA 26
20	LPPGTN51M26D463Z	LO PAPA	GAETANO	FAGGIANO (TA)	26/08/51	COLLEGGNO (TO) VIA CIMAROSA 36
21	LPPPTR53B24D463Q	LO PAPA	PIETRO	FAGGIANO (TA)	24/02/53	TORINO VIA SAN MARINO 83
22	MSASVT48C29I035Y	MASI	SALVATORE	S.MICHELE GANZARIA (CT)	29/03/48	NICHELINO (TO) VIA POLVERIERA 8
23	MNCMDA56C23D260Z	MANCA	AMEDEO	DECIMOPUTZU (CA)	23/03/56	PIOSSASCO (TO) VIA P.MICCA 18
24	RSCRND47T31L219M	RASCHI	ARMANDO	TORINO	31/12/47	ORBASSANO (TO) VIA ALFIERI 4
25	RNLSVT47B08B428I	RANILOLO	SALVATORE	CALTAGIRONE (CT)	08/02/47	TORINO VIA GIOBERTI 64
26	RCCDDR49E17H984C	RICCI	DIODORO	S.MARCO CAVOTTI (BN)	17/05/49	TORINO VIA CHERUBINI 66/C
27	RTNNLM43D21E133H	ROTONDO	ANSELMO	GRANMICHELE (CT)	21/04/43	TORINO VIA FOLIGNO 91
28	RTNPTR56L28C351V	ROTONDO	PIETRO	CATANIA	28/07/56	MONCALIERI (TO) VIA MONTEBIANCO 9



Solo Dario

Caro Patsalony


NUM	c.f.	cognome	nome	luogo nascita	data nascita	residenza
29	SCCGPP42T21C471K	SACCONE	GIUSEPPE	CENTURIPE (EN)	21/12/42	TORINO C.SO FRANZIA 103
30	SPCVCI40P30Z118X	SPAIC	IVICA	MALI MOSUNY (EE)	30/09/40	TORINO VIA MONESIGLIO 39
31	VCCFNC54D23L049K	VACCA	FRANCESCO	TARANJO	23/04/54	TORINO VIA CORTEMILIA 18
32	RNZPLA60M29A965D	RANZANI	PAOLO	BONDENO (FE)	29/08/60	NICHELINO (TO) VIA PONCHIELLI 3
33	CSTLNM62A07G184I	CASTALDINI	LUCIANO MIRCO	OSTELLATO (FE)	07/01/62	NICHELINO (TO) VIA MARTIRI 37
34	FRRFNC55E23F888W	FERRAIUOLO	FRANCESCO	NICASTRO (CZ)	23/05/55	TORINO C.SO ORBASSANO 205
35	LPSPTR60A02H409F	LAPESA	PIETRO	ROCCAFORZATA (TA)	02/01/60	CUMIANA (TO) VIA ROMERI 26b
36	CRRSVT53C23F537P	CURRAO	SALVATORE	VIBO VALENTIA (VV)	23/03/53	CARMAGNOLA (TO) VIA ROMA 39
37	MRSML50M22I114T	MARSICO	EMILIO	S.PIETRO GUARANO (CS)	22/08/50	NICHELINO (TO) L.GO DELLE ALPI 11
38	MNCGPP66D18Z132L	MONACO	GIUSEPPE	HALLSTAHMMAR (EE)	18/04/66	TORINO VIA CESANA 44bis
39	RMNPLA62T11H070D	RAIMONDI	PAOLO	PRIZZI (PA)	11/12/62	TORINO VIA PADRE DENZA 18
40	BRCLDL59H14L219D	BARACCO	RINALDO	TORINO	14/06/59	TORINO VIA GENOVA 93
41	DSLMLH57P17G288S	DE SALVO	MICHELANGELO	PALMI (RC)	17/09/57	LEINI' (TO) VIA MATTEOTTI 25
42	MNSGPR54T09L219D	MINISTRU	GIANPIERO	TORINO	09/12/54	GRUGLIASCO (TO) VIA OLEVANO 93/A
43	MNISVT61E20F184R	MIANO	SALVATORE	MEZZOJUSO (PA)	20/05/61	TORINO C.SO B.TELESIO 37
44	SNTGPP43B27I234P	SANTORO	GIUSEPPE	S.M.CAPUA VETERE (CE)	27/02/43	POIRINO (TO) VIA DELLA MARGHERITA 4
45	LFRDNC58R09H205N	LA FRANCA	DOMENICO	REALMONTE (AG)	09/10/58	TORINO VIA CASSINI 75/10
46	MZZCLL52D19L049I	MAZZARRISI	CAMILLO	TARANTO	19/04/52	TORINO VIA GENOVA 244
47	DLCNFR65B21G273J	DOLCE	ONOFRIO	PALERMO	21/02/65	BRA(CN) VIA DE AMICIS 4
48	MRCRCC63P04L331L	MARCIANTE	ROCCO	TRAPANI	04/09/63	NICHELINO (TO) VIA TORINO 190
49	CLVCVN53R04H409A	CALCAGNO	VINCENZO	ROCCAFORZATA (TA)	04/10/53	TORINO C.SO ORBASSANO 356
50	PCRNNZ47A06E541U	PECORARO	NUNZIO	LERCARA FRIDDI (PA)	06/01/47	TORINO C.SO LOMBARDIA 202
51	RGNRMO52T07G129C	REGINA	ROMEO	ORSOMARSO (CS)	07/12/52	TORINO VIA MERCADANTE 90
52	TRLGNN63P19A089R	TRALCIO	GIOVANNI	AGRIGENTO	19/09/63	TORINO C.SO SIRACUSA 65
53	CNGCRL56C11E281S	CONGIA	CARLO	IGLESIAS (CA)	11/03/56	TORINO VIA N.BIANCHI 24
54	PPTPTR49C17C130V	PIPITONE	PIETRO	CASTELL.del GOLFO (TP)	17/03/49	VINOVO (TO) VIA COTTOLENGO 98/5
55	PRRGNN51B05G263O	PARRINO	GIOVANNI	PALAZZO ADRIANO (PA)	05/02/51	TORINO VIA ROSTA 28
56	RGGGPP61E14G263I	RIGGIO	GIUSEPPE	PALAZZO ADRIANO (PA)	14/05/61	MONTA' D'ALBA (CN) V.LO ALESSANDRIA 16
57	MRNNTN44M24D643K	MARINI	ANTONIO	FOGGIA	24/08/44	TORINO VIA RUBIANA 58
58	MNDGPR48D15H742F	MENDICINO	GASPARRE	LAMEZIA TERME (CZ)	15/04/48	TRANA (TO) VIA BORGOVECCHIO 6
59	LBNFNC56R16C285T	ALBANESE	FRANCO	CAULONIA (RC)	16/10/56	MONCALIERI (TO) STR.DEL CERVO 25
60	CVDLFR49B23L219J	CAVADORE	LANFRANCO	TORINO	23/02/49	CAMBIANO (TO) VIA S.GIUSEPPE 5
61	DFZTDR48D29E493Y	DI FAZIO	TEODORO	LAVELLO (PZ)	29/04/48	TORINO C.SO U.SOVIETICA 507
62	MRSFPP67R13H154Z	MARASA'	FILIPPO	RADDUSA (CT)	13/10/67	TORINO VIA BELLARDI 35
63	VLLVCN59R10F839O	AVALLONE	VINCENZO	NAPOLI	10/10/59	PINEROLO (TO) VIA TURATI 30



Santo Davis

Maria Puffadon

NUM.	c.f.	cognome	nome	luogo nascita	data nascita	residenza
64	RCCFLV57D24F242Y	RAUCCI	FULVIO	MIRTO (CE)	24/04/57	RIVALTA (TO) VIA LEONCAVALLO 3
65	GIUGN45D56E752U	GIUA	GIOVANNA MARIA	LURAS (SS)	16/04/45	GIAVENO (TO) VIA S.MARTINO 26
66	GDNFL52L58L219J	GAIDANO	IORELLA	TORINO	18/07/52	GIAVENO (TO) VIA ROMA 15
67	DLVLSN66P69L219X	DEL VECCHIO	ALESSANDRA	TORINO	29/09/66	NICHELINO (TO) VIA MARTIRI 37
68	TRRCML60C30I600O	TURRI	CARMELO	SEMINARA (RC)	30/03/60	TORINO VIA NIZZA 383
69	GGLNZT62B15G317M	GUGLIELMO	NUNZIATO	PAOLA (CS)	15/02/62	TROFARELLO (TO) VIA DE GASPERI 7/1
70	GRDNR60B03F839Q	GIARDIELLO	ANDREA	NAPOLI	03/02/60	ORBASANO (TO) VIA RIESI 5
71	SFOSVT48E09G129V	SOFIA	SALVATORE	ORSOMARSO (CS)	09/05/48	RIVOLI (TO) VIA IVREA 4
72	PRSDNC53S20C351Y	PARISI	DOMENICO	CATANIA	20/11/53	NICHELINO (TO) VIA PONCHIELLI 8
73	RVSLGU53D25L219D	ROVERSI	LUIGI	TORINO	25/04/53	TORINO VIA TOSCANINI 4
74	BRZBNT42B22E212J	BRUZZESE	BENITO	GROTTERIA (RC)	22/02/42	SETTIMO T.SE C.SO PIEMONTE 48/A
75	TRFNTN59R26H307G	TRAFICANTE	ANTONIO	RIONERO IN VULTURE (PZ)	26/10/59	TORINO VIA MONTENERO 5
76	LAIPLA68M25L219G	ALIA	PAOLO	TORINO	25/08/68	TORINO C.SO CASALE 100
77	MNSNTN66E26L219M	MONSURRO'	ANTONIO	TORINO	26/05/66	TROFARELLO (TO) VIA BELVEDERE 41
78	MRNVTI56L27L331F	MARINO	VITO	TRAPANI	27/07/56	TORINO VIA LANCIA 116
79	SCRRTT69H06L219E	SCARANO	ROBERTO	TORINO	06/06/69	TORINO VIA BREGLIO 105
80	CMTSFN68M18B354C	CAMATEL	STEFANO	CAGLIARI	18/08/68	BEINASCO (TO) STR.TORINO 5
81	CMPSVT45D05E906L	CAMPANILE	SALVATORE	MARANO DI NAPOLI (NA)	05/04/45	VOLVERA (TO) VIA S.SPIRITO 5
82	RTLGNR53A16F839Z	RUOTOLO	GENNARO	NAPOLI	16/01/53	MONCALIERI (TO) VIA SESTRIERE 53/5
83	CLLGGPP56M11H070U	COLLETTI	GIUSEPPE	PRIZZI (PA)	11/08/56	TORINO VIA BURIASCO 2/B
84	TVLGC6M66C23L219F	TAVILLA	GIACOMO	TORINO	23/03/66	TORINO VIA B.CROCE 38/10
85	FSHF49D09Z224E	GHASSEMLOOU	FERAIDOON	TEHERAN (EE)	09/04/49	VALLO T.SE VIA FIANO 20
86	CRCRRT55E09L219B	CIRACI	ROBERTO	TORINO	09/05/55	SANTENA (TO) VIA MILANO 25
87	VNDPLA75C18L219E	VENDITTI	PAOLO	TORINO	18/03/75	MONCALIERI (TO) VIA SESTRIE 53/3
88	BRIMRA56B10L219L	BIORA	MAURO	TORINO	10/02/56	LAMPORO (VC) VIA CHIO' 24
89	CRAMRA60E20B745B	CARIA	MARIO	CARBONIA (CA)	20/05/60	BALDICHIERI (AT) VIA GAMBINI 26
90	DSL4FNC69P03F158P	DE SALVO	FRANCESCO	MESSINA	03/09/69	TORINO VIA CALUSO 15
91	GSMPLA57R13G284E	GISMANO	PAOLO	PALMANOVA (UD)	13/10/57	TORINO VIA G.DINA 52/9
92	CFFMRA63B11G110S	CIOFFI	MARIO	ORFEO (CS)	11/02/63	COLLEGNO (TO) VIA ALPIGNANO 35/C
93	RSTGFR76L06L219A	RESTAINO	GIANFRANCO	TORINO	06/07/76	TORINO VIA B.LUINI 45/4
94	GNAACLD63H16H620K	AGONI	CLAUDIO	ROVIGO	16/06/63	MONCALIERI (TO) VIA PASTRENGO 49
95	PCCLGU75A19L219J	PICCOLANTONIO	LUIGI	TORINO	19/01/75	TORINO VIA BORG.PISANI 27
96	DBSRNM75E24L219T	DE BIASE	RAMON MARCO	TORINO	24/05/75	PIOSSASCO (TO) VIA BOCCACCIO 4/1
97	PRNNTN62H24L219H	PERNA	ANTONIO	TORINO	24/06/62	TORINO C.SO PALERMO 83



Santo Denis
Marta Bubbola

NUM.	c.f.	cognome	nome	luogo nascita	data nascita	residenza
98	LBNCR69M13Z114I	ALBINI	GIANCARLO	LEICHESTER (EE)	13/08/69	MONTEU ROERO (CN) FRAZ. S. GRATO 62
99	CLCFIN64A28BROOZ	COLACE	FORTUNATO	BUSTO ARSIZIO (VA)	28/01/64	TORINO VIA LANUSEI 8
100	FRRGPP76S13L219N	FRIERI	GIUSEPPE	TORINO	13/11/66	TORINO VIALE DEI MUGHETTI 20/B
101	GGLNRC53P07E677X	GUGLIELMO	ENRICO	LONGOBARDI (CS)	07/09/53	TORINO VIA M. TE PASUBIO 9
102	LMNPTR52B18F065M	LO MONACO	PIETRO	MAZZARINO (CL)	18/02/52	CHIVASSO(TO) VIA L. CORTI 9/B
103	MRBGPP73M14H931I	MIRABELLA	GIUSEPPE GIANC.	S. GIUS. VESUVIANO (NA)	14/08/73	BORGARO (TO) VIA TORAZZA 3
104	BLANDR73R05L219Y	ABLA	ANDRE'	TORINO	05/10/73	TORINO VIA BARDONECCHIA 104
105	SNTNTN70D26F335S	SANTORO	ANTONIO	MONCALIERI (TO)	26/04/70	CAMBIANO (TO) VIA GAUDE 4
106	MRNGFR50C06C967O	MARANGON	GIANFRANCO	CONTARINA (RO)	06/03/50	NICHELINO (TO) VIA A. DIAZ 26
107	SRCCGR68B05H205Z	SIRACUSA	CALOGERO	REALMONTE (AG)	05/02/68	SETTIMO T. SE VIA BUONARROTI 19
108	ZZIMRA71P18Z133H	IZZO	MAURO	LAUFEN (EE)	18/09/71	BORGATO (TO) VIA INGHIL TERRA 17
109	VSTFNC68B10L219C	VASTA	FRANCESCO	TORINO	10/02/68	TORINO VIA DELLE ORFANE 19
110	LBOVCN80B07F335P	LO BUE	VINCENZO	MONCALIERI (TO)	07/02/80	NICHELINO (TO) VIA PONCHIELLI 9
111	PRRGNN71D29L219X	PIRRELLO	GIANNI	TORINO	29/04/71	TORINO VIA G. FLECCCHIA 2
112	GRCMHL79S27L219Q	GRECO	MICHELE	TORINO	27/11/79	NICHELINO (TO) VIA CUNEO 51

SOCI VOTANTI CON DELEGA

	SOCI DELEGANTI			SOCI DELEGANTI
1	TRLGNN63P19A089R	TRALCIO	GIOVANNI	BORDONARO SERGIO A.
2	MZZCLL52D19L049I	MAZZARRISI	CAMILLO	CAFA' ANDREA
3	VLLVCN59R10F839O	AVALLONE	VINCENZO	DAGHERO SERGIO
4	LLCGMR57A01H150R	ALLOCCO	GIANMARIO	GARBARINO DARIO
5	TRFNTN59R26H307G	TRAFICANTE	ANTONIO	GENOVESE STEFANO
6	RGGGPP61E14G263I	RIGGIO	GIUSEPPE	GIRIMONTE SERGIO
7	GGLNZT62B15G317M	GUGLIELMO	NUNZIATO	GUGLIELMO ALFREDO
8	DLVLSN66P69L219X	DEL VECCHIO	ALESSANDRA	MASTROIANNI DOMENICO
9	RGNRMO52T07G129C	REGINA	ROMEO	SENZIO ARTURO
10	LAIPLA68M25L219G	ALIA	PAOLO	SENZIO CARMINE

SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO N. 130

PRESENTI VOTANTI N. 112
VOTI PER DELEGA N. 10



TOTALE PRESENTI VOTANTI N. 22

TUTTI I SOCI MANNO DIRITTO
AD UN VOTO

Senzo Dario

Massimo Paffabauer

'Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 4
il ... 17/12/04 al N. con Euro 129,11
La presente copia, composta di n. 50 facciate,
è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Torino, il ... 18 gennaio 2005

Para [Signature]



[Signature]

